



# CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

COPIA

COMANDO POLIZIA LOCALE

## ORDINANZA N. 176 del 26-09-2023

**Oggetto: VIA SAN TOMMASO APOSTOLO. INSTALLAZIONE DI DUE DOSSI ARTIFICIALI RALLENTATORI.**

### IL RESPONSABILE

**PREMESSO** che è pervenuta a questa amministrazione comunale una segnalazione sottoscritta dai residenti di via San Tommaso Apostolo (loc. Corte di Piove di Sacco) contenente motivate richieste dirette ad ottenere l'installazione di 2 (due) dossi artificiali sulla predetta via e più precisamente su due tratti di strada che fiancheggiano il locale parco pubblico, in ragione delle situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone ed in particolare dei bambini frequentanti il luogo pubblico attrezzato con giostre; pericolo imputabile all'eccessiva velocità dei veicoli in transito.

**A SEGUITO** di specifico sopralluogo eseguito congiuntamente da personale del Comando di Polizia Locale e del Settore VI – LL.PP. dal quale è emerso che la proposta degli istanti è idonea ad obbligare il rallentamento dei veicoli in transito sul tratto di via in questione in considerazione anche del fatto della presenza di un attraversamento pedonale regolarmente segnalato.

**PRESO ATTO** che l'art. 179 comma 5 del DPR 495/92 (reg. di exec. del Nuovo Codice della Strada) consente l'installazione di dossi artificiali "solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residence, ecc.",.

**ATTESO** che via San Tommaso Apostolo di fatto è una strada residenziale in quanto strada urbana in centro abitato (loc. Corte), giusta delibera di Giunta n. 70/2006, ove vige il limite di velocità di Km/h 50 e non costituisce itinerario preferenziale dei veicoli normalmente impiegati per i servizi di soccorso o di pronto intervento.

**RITENUTO** di dover dar seguito alla richiesta dei residenti della via in questione, finalizzata a tutelare l'incolumità dell'utenza debole, con l'apposizione di 2 (due) dispositivi rallentatori idonei per un limite di velocità di 40 Km/h..

**ATTESO** che nulla osta allo svolgimento dell'evento e che le vie/piazze ricomprese nell'area in questione appartengono a questa Amministrazione.

**RITENUTO** di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale.

**PRESO ATTO** delle ordinanze permanenti e temporanee in vigore, emesse da questa Amministrazione in materia di circolazione stradale.

**VISTO** l'art 7 c. 1 lettera a) del decreto legislativo 30.04.1992, n 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada) che dà facoltà ai Comuni di adottare con ordinanza del Sindaco i provvedimenti di cui all'art. 6 c. 4 dello stesso decreto legislativo.

**VISTI:**

- gli artt. 21, 40, 42 del D. Lgs. 285/92. del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992, n. 285;
- i relativi articoli del DPR 495/92 – regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.

**VISTO** il Decreto del Sindaco nr. 26 del 29.12.2021 con il quale è stato prorogato fino al 31.12.2023 al Vice Commissario Meneghin Gianni, l'incarico di Comandante della Polizia Locale e Responsabile del Settore VIII nonchè confermata la vigenza del provvedimento di sostituzione alla firma dell'atto da altro Funzionario in caso di impedimento.

**RICHIAMATO** il Decreto del Sindaco n. 7 del 02.03.2023 con il quale al Comandante, fino al predetto termine, è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore VII "Polizia Locale" già Settore VIII.

**ATTESO** che sulla presente determinazione il Responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del d.lgs n. 267/2000.

**DATO ATTO:**

- che il contenuto della presente ordinanza corrisponde alle competenze che l'ordinamento assegna agli organi di gestione, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs 267/2000;
- dell'assenza di situazioni di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. per il Responsabile del Procedimento e per il Responsabile del Settore VII.

Per i motivi in premessa indicati di seguito tutti richiamati

**ORDINA**

1. in via San Tommaso Apostolo e precisamente sui tratti sud ed ovest di via che fiancheggia il parco pubblico ivi presente (vedi allegato), l'installazione di 2 (due) dispositivi rallentatori di velocità (dossi artificiali) a profilo convesso composti da elementi modulari in gomma con laminato rifrangente di cui al decreto di omologazione 25552 del 09.08.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, idonei per un limite di velocità stradale di 40 km/h.

**DISPONE**

l'installazione dei maufatti ad opera del personale del Settore VI – LL.PP. nel rigoroso rispetto delle seguenti prescrizioni ossia che:

- a) siano installati in corrispondenza di due punti luce dell'illuminazione pubblica ivi presente;
- b) siano adeguatamente ancorati alla pavimentazione in modo da evitare spostamenti o distacchi degli elementi o parti di essi e contestualmente siano facilmente rimovibili in caso di necessità;
- c) siano collocati in modo da garantire il deflusso delle acque dalla sede stradale;
- d) siano distanziati tra i 20 e 100 mt.;
- e) siano presegnalati dai seguenti segnali verticali collocati su unico supporto ad almeno 20 mt. prima del sistema di rallentamento:

- I. DOSSO – fig. II 2 art.85 c. 2 regolamento CDS;
- II. LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' – fig. II 50 art. 116 lettera e del regolamento CDS, con numero 40;
- III. PANNELLO INTEGRATIVO con parola “ serie” .

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al punto 1.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo on-line del Comune.

A carico dei trasgressori alla disposizione sopra descritta, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Gli ufficiali e gli agenti del Comando di Polizia Locale e degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.a.r. del Veneto a termini **dagli artt. 40 e ss del Cpa**, introdotto con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso.

In alternativa, per il combinato disposto degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg. dall'affissione all'Albo Pretorio della città di Piove di Sacco dell'atto stesso.

Dal Comando di Polizia Locale, data e numero di protocollo

Trasmissione:

Albo Pretorio Comune

Settore VI – LL.PP.

Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco

Stazione Carabinieri di Piove di Sacco

Compagnia Guardia di Finanza di Piove di Sacco

Polizia Stradale sez. Piove di Sacco

ULSS 6

Vigili del Fuoco di Piove di Sacco

SESA

Originale per raccolta Ordinanze

Il Responsabile di Procedimento

*Meneghin Gianni*

Il FUNZIONARIO

*F.to Meneghin Gianni*